

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29802 Anno 2026
Presidente: BELTRANI SERGIO
Relatore: CERSOSIMO EMANUELE
Data Udienza: 21/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

CHUNHUI Hu nata in Cina il 13/11/1981

avverso l'ordinanza del 29/01/2026 del Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Sentatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Hu Chunhui, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2026 con cui il Tribunale di Brescia ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 29 dicembre 2025, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari.

2. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce violazione degli artt. 16, 27 e 309 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. nonché vizio di

motivazione in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Brescia.

La difesa censura il provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe radicato la competenza territoriale facendo esclusivo riferimento alla formulazione del capo d'imputazione operata dal Pubblico ministero, senza svolgere alcuna verifica autonoma in ordine alla fondatezza dell'assunto accusatorio.

Secondo la prospettazione difensiva, tale impostazione si porrebbe in contrasto con il principio di diritto secondo cui il giudice del riesame è titolare del potere-dovere di verificare la competenza territoriale, quale indefettibile presupposto di legittimità della misura cautelare, sulla base degli elementi disponibili, senza limitarsi a recepire acriticamente la prospettazione dell'accusa. Diversamente, la possibilità di eccepire l'incompetenza territoriale risulterebbe sostanzialmente svuotata di contenuto, poiché la relativa individuazione verrebbe rimessa alla sola contestazione formulata dal Pubblico ministero.

La ricorrente sostiene, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto procedere a un'autonoma valutazione della competenza, da radicarsi, nel caso di specie, presso la Procura della Repubblica di Milano ovvero, in subordine, presso quella di Monza.

A tal fine evidenzia che le condotte di riciclaggio contestate al capo sub-11) sarebbero sei: la prima, dell'8 aprile 2025, consumata a Milano, le tre successive, del 12, 15 e 16 aprile 2025, realizzate a Rovato e le ultime due, del 18 e 24 aprile 2025, nuovamente a Milano.

Secondo la difesa, qualora tali dazioni fossero considerate autonome violazioni dell'art. 648-bis cod. pen., tra loro connesse, la competenza dovrebbe essere determinata, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., con riferimento alla prima condotta, consumata a Milano. Qualora, invece, esse fossero qualificate come un'unica condotta, secondo l'impostazione accolta dal Tribunale, dovrebbe comunque trovare applicazione il principio secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di riciclaggio realizzato mediante condotte frazionate e progressive, poste in essere da più soggetti in tempi e luoghi diversi, il reato si perfeziona nel luogo in cui viene compiuto il primo atto, ancorché costituente soltanto un segmento della condotta tipica. Anche aderendo a tale ricostruzione unitaria, la competenza territoriale dovrebbe, pertanto, essere attribuita al Tribunale di Milano.

In via subordinata, la ricorrente chiede che la competenza venga individuata con riferimento al capo sub-3), di pari gravità rispetto al capo sub-11), ma successivo, anch'esso riconducibile alla competenza dell'autorità giudiziaria milanese.

In ulteriore subordine, sollecita la determinazione della competenza con riguardo

ai reati meno gravi concernenti le false fatturazioni contestate ai capi sub-8) e sub-9), accertati per primi dalla Procura della Repubblica di Monza, con conseguente competenza del Tribunale di Milano.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione degli artt. 125 e 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e violazione del principio di autonoma valutazione.

Il giudice per le indagini preliminari avrebbe emesso, nei confronti di tutti gli indagati, destinatari di contestazioni tra loro eterogenee, un provvedimento dal contenuto sostanzialmente uniforme, fondato su un mero rinvio *per relationem* alle diverse ordinanze cautelari emesse da altri giudici per le indagini preliminari che si erano dichiarati territorialmente incompetenti.

Tale modalità operativa era stata contestata mediante eccezione di nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 292, comma secondo, lett. c), e 309, comma nono, cod. proc. pen.; eccezione disattesa dal Tribunale sul rilievo che il giudice per le indagini preliminari di Brescia avrebbe comunque svolto, sia pure sinteticamente, il necessario vaglio di congruità, acquisendo cognizione del contenuto sostanziale delle argomentazioni richiamate.

Secondo la ricorrente, tale affermazione si risolverebbe, tuttavia, in una motivazione meramente assertiva, inidonea a chiarire quali parti del provvedimento attestino un'effettiva valutazione del compendio indiziario da parte del giudice bresciano e attraverso quale percorso logico egli sia pervenuto a condividere le conclusioni del giudice per le indagini preliminari di Milano.

La difesa evidenzia, inoltre, come il giudice per le indagini preliminari abbia riprodotto argomentazioni sostanzialmente identiche con riguardo a tutti gli indagati, ivi compresa la ricorrente, senza alcuna valutazione individualizzante, in violazione del principio secondo cui l'obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari impone un esame specifico degli elementi rilevanti con riferimento alla posizione del singolo indagato, con esplicitazione della loro concreta incidenza, senza ricorso a formule stereotipate. Nel caso di specie tale scrutinio difetterebbe del tutto, così come mancherebbe qualsiasi indicazione degli elementi effettivamente esaminati dal giudice per le indagini preliminari di Brescia e delle ragioni che lo avrebbero indotto a condividere le argomentazioni sviluppate dal giudice milanese, con conseguente nullità del provvedimento, in applicazione del principio secondo cui è affetta da nullità l'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. quando la motivazione, in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, si esaurisca nella pedissequa riproduzione di quella resa dal giudice dichiaratosi

incompetente.

La denunciata assenza di un'autonoma valutazione critica della coerenza e della condivisibilità del provvedimento richiamato si tradurrebbe, pertanto, in una radicale carenza motivazionale. Dalla motivazione del giudice per le indagini preliminari di Brescia, infatti, non sarebbe possibile ricostruire l'iter logico-argomentativo seguito per affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, né individuare il materiale indiziario posto a fondamento della decisione o gli elementi ritenuti idonei a giustificare il pericolo di reiterazione del reato, essendosi il giudice limitato a riassumere, in poche righe, il contenuto delle ordinanze emesse dai diversi giudici precedentemente aditi, richiamandole poi mediante rinvio *per relationem*.

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.

La difesa lamenta, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la distanza temporale dei fatti, risalenti al 6 maggio 2025 e, quindi, collocati oltre otto mesi prima dell'applicazione della misura nonché l'assenza di elementi concreti e oggettivi dai quali desumere l'effettiva possibilità che la ricorrente possa reiterare condotte analoghe.

Secondo la difesa, tale motivazione si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, fondato su specifici elementi di fatto, non potendo essere desunto dalla sola gravità delle condotte contestate.

La difesa evidenzia, inoltre, che i giudici del riesame avrebbero omesso di considerare il limitato arco temporale (dal 31 marzo 2025 al 6 maggio 2025) di consumazione delle condotte attribuite alla ricorrente, la loro sporadicità e il significativo intervallo temporale intercorso prima dell'applicazione della misura. Quanto agli elementi valorizzati a sostegno del pericolo di reiterazione - individuati nella disponibilità di conti correnti esteri, nella movimentazione di ingenti somme di denaro contante e nella rete di contatti funzionale all'occultamento e al reimpiego dei proventi illeciti- la difesa osserva che essi si riferirebbero alle condotte contestate al capo sub 10.

Sotto tale profilo evidenzia la contraddittorietà della motivazione, posto che il Tribunale, pur fondando su tali circostanze il giudizio prognostico, ha contestualmente escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al medesimo capo d'imputazione, annullando sul punto la misura degli arresti domiciliari.

Da ultimo, la difesa censura le argomentazioni poste a fondamento della misura

degli arresti domiciliari, ritenendole apodittiche, in quanto fondate esclusivamente sull'ampiezza del meccanismo illecito, sul contributo fornito dalla ricorrente alla sua operatività e sulla mancata emersione di elementi di dissociazione.

Si osserva, in proposito, che il sistema fraudolento non sarebbe stato realizzato grazie alla libertà di movimento dell'indagata, la quale non sarebbe mai stata sorpresa a trasportare o consegnare denaro né ad incontrare i coindagati, essendosi le condotte svolte esclusivamente mediante comunicazioni telefoniche o telematiche.

La limitazione della libertà personale risulterebbe, pertanto, inidonea a prevenire il rischio di reiterazione e si tradurrebbe in un'anticipazione della sanzione, in contrasto con il principio secondo cui le misure cautelari personali non possono perseguire finalità punitive, ma devono essere sorrette da un effettivo collegamento tra la misura applicata e la specifica esigenza cautelare da soddisfare.

La ricorrente conclude, pertanto, che le modalità delle condotte contestate dimostrerebbero l'inidoneità della restrizione della libertà personale a fronteggiare l'unica esigenza cautelare prospettata, con conseguente violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Le doglianze difensive, con le quali si deduce l'incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, non meritano accoglimento, poiché si pongono in contrasto con l'accertamento in fatto compiuto dai giudici del riesame, sorretto da una motivazione coerente e immune da manifeste illogicità o da errori di diritto.

Il Tribunale ha, infatti, espressamente esaminato la censura concernente l'individuazione del giudice territorialmente competente, condividendo la ricostruzione operata dal giudice per le indagini preliminari e fornendo un percorso argomentativo rispettoso dei criteri dettati dagli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. in materia di connessione e di determinazione della competenza per territorio.

In particolare, il Tribunale ha correttamente evidenziato come i reati provvisoriamente contestati risultino unificati da un vincolo di connessione teleologica e di continuazione, essendo la condotta di riciclaggio ascritta alla ricorrente funzionalmente diretta ad assicurare l'occultamento e il reimpiego dei proventi derivanti dal sistema fraudolento delle false fatturazioni ideato dai

Bertoli e dagli altri concorrenti.

Muovendo da tale corretta premessa, i giudici di merito hanno individuato il reato più grave nel delitto di riciclaggio di cui al capo 11), commesso -secondo quanto indicato nel capo di imputazione- in Brescia nel periodo compreso tra l'8 aprile 2025 e il 30 aprile 2025, facendo conseguentemente applicazione dell'art. 16, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti relativi a reati connessi, la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, per quello commesso per primo. Ne è derivata, pertanto, la corretta individuazione del Tribunale di Brescia quale giudice territorialmente competente.

La conclusione cui è pervenuto il Tribunale si pone in piena continuità con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di competenza territoriale nei procedimenti relativi a reati connessi, il relativo criterio di attribuzione deve essere individuato avendo riguardo alla contestazione formulata dal Pubblico ministero, salvo che essa risulti affetta da errori macroscopici, immediatamente percepibili e tali da rendere evidente l'erronea individuazione del giudice competente (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484-01; Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050-02).

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che la verifica della competenza deve essere effettuata secondo un criterio necessariamente "ex ante", avuto riguardo alla prospettazione accusatoria risultante dall'imputazione e dalle originarie linee fattuali emergenti dalla notizia di reato, senza che possano assumere rilievo valutazioni concernenti la fondatezza dell'accusa o l'effettiva dimostrazione dei fatti contestati. In altri termini, la competenza deve essere determinata sulla base di ciò che il Pubblico ministero "prospetta", e non di ciò che il giudice ritenga successivamente provato all'esito della valutazione del merito (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223-01, in motivazione).

Ne consegue che non può essere condivisa la prospettazione difensiva, volta a scomporre artificiosamente la contestazione in autonome frazioni riferibili alle singole operazioni di riciclaggio, al fine di radicare la competenza territoriale presso un diverso ufficio giudiziario. Una simile ricostruzione, infatti, finisce per isolare singoli segmenti dell'attività contestata, prescindendo dall'unitarietà del fatto storico delineato nell'imputazione e dal vincolo di connessione che lega tutte le condotte realizzate dai concorrenti.

In tale contesto, risulta corretta l'individuazione del Tribunale di Brescia quale giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 16, comma primo, cod. proc. pen., non emergendo alcun errore manifesto nella contestazione idoneo a giustificare una diversa soluzione.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato non ravvisandosi la dedotta violazione del principio dell'autonoma valutazione.

Il ricorrente afferma che il giudice per le indagini preliminari sarebbe venuto meno al proprio dovere di autonoma valutazione delle doglianze difensive, limitandosi a riproporre pedissequamente il percorso motivazionale del giudice dichiaratosi incompetente.

2.1. Deve essere, in proposito, ribadito che l'art. 27 cod. proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi -nel termine di venti giorni dopo la pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente- in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo; nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare *per relationem* con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del Pubblico ministero (vedi Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di Pietro, Rv. 266557-01; Sez. 6, n. 56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779-01; Sez. 3, n. 6592 del 29/01/2025, Santarnecchi, non massimata).

Ne consegue che va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudice competente ben può riprendere, anche pedissequamente, il contenuto dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente, qualora la motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è così fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata (vedi Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576-01; Sez. 4, n. 26604 del 10/07/2025, Business Management srl, non massimata).

invero, l'autonoma valutazione del compendio indiziario posto a fondamento di una misura cautelare è compatibile con la tecnica di redazione «per incorporazione» o «per relationem» ogniqualvolta dal contenuto complessivo del provvedimento emerga, come nel caso di specie, una conoscenza degli atti del procedimento ed un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale che abbia indotto il giudice ad una ragionata e consapevole condivisione degli stessi argomenti fattuali e giuridici esposti dal giudice della misura, con percorso argomentativo atto a contrastare –anche per implicito– le deduzioni difensive (vedi Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, Burani, Rv. 268800-01; Sez. 3, n. 35720

del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581-01; Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02; da ultimo Sez. 1, n. 12452 del 21/01/2025, Bonanno, non massimata).

L'obbligo motivazionale che grava il giudice della cautela risponde, infatti, all'esigenza di assicurare la chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo che lo ha condotto ad assumere la decisione adottata, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo.

Nel caso in esame i giudici di merito hanno fatto buon uso dei predetti principi elaborati dalla Corte di Cassazione: i reati per i quali la misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico ministero sono gli stessi oggetto della precedente misura emessa dal giudice incompetente per territorio e identici sono anche gli elementi di fatto rappresentati dall'organo della Pubblica accusa a sostegno della rinnovata richiesta cautelare; il Tribunale ha, inoltre, evidenziato come il giudice per le indagini preliminari di Brescia, con motivazione *per relationem*, abbia dato atto della congruità del provvedimento emesso ex art. 27 cod. proc. pen. rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso, in tal modo consentendo il controllo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare.

2.2. Deve essere, inoltre, rimarcato che i giudici del riesame hanno trattato e disatteso, con specifica e adeguata motivazione, le censure oggi riproposte dalla ricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione stessa.

In particolare, il Tribunale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze indiziarie, ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento dell'indagata nella commissione dei reati rubricati, a seguito di una valutazione degli elementi indiziari che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento della gravità indiziaria (vedi pagg. da 4 ad 8 dell'ordinanza oggetto di ricorso).

In conclusione, la carenza motivazionale affermata dalla ricorrente non è ravvisabile in quanto l'ordinanza impugnata fornisce la dimostrazione che i giudici del riesame hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni dell'ordinanza cautelare e le hanno meditate, valutate e ritenute coerenti con le risultanze indiziarie senza ricorrere a formule stereotipate, con conseguente manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

3. Il terzo motivo è aspecifico e non consentito in sede di legittimità.

3.1. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato all'esito di un percorso argomentativo coerente con le risultanze investigative e immune da manifeste illogicità.

In particolare, i giudici del riesame hanno valorizzato la gravità delle condotte ascritte alla ricorrente e la particolare intensità del dolo, desumibili dalle modalità esecutive dell'azione, caratterizzate dall'inserimento in un collaudato sistema di false fatturazioni, dalla pluralità delle operazioni illecite poste in essere, dalla disponibilità di conti correnti esteri, dalla movimentazione di significativi importi di denaro contante e dall'esistenza di una rete di contatti funzionale all'occultamento dei proventi illeciti e al loro successivo reimpiego (vedi pagg. 7 e 8 dell'ordinanza impugnata).

Muovendo da tali elementi, il Tribunale ha ritenuto dimostrata l'attuale pericolosità sociale della ricorrente, reputando che essi, per consistenza, gravità e univocità, prevalessero sugli elementi di segno contrario prospettati dalla difesa, quali la risalenza dell'ultima condotta a circa otto mesi prima dell'applicazione della misura e l'assenza di ulteriori episodi successivi. Sul punto, i giudici hanno evidenziato che tale intervallo temporale, rapportato all'elevato disvalore dei fatti contestati e all'ampiezza del circuito criminoso delineato dalle indagini, non poteva ritenersi sufficiente ad escludere il concreto rischio di reiterazione.

Su tali basi, il Tribunale ha concluso, con motivazione congrua e giuridicamente corretta, nel senso della persistente attualità delle esigenze cautelari, ravvisando una concreta probabilità che la ricorrente, ove ne ricorressero le condizioni, potesse nuovamente inserirsi in analoghi contesti delittuosi, dovendosi escludere una spontanea e definitiva interruzione dell'attività criminosa alla luce della stabile propensione dimostrata dalla ricorrente nel corso delle indagini.

Detta motivazione risulta logica e coerente con le risultanze investigative, dovendosi peraltro ribadire che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagata, essendo sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che -come nel caso oggetto di giudizio- tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991).

A fronte di tale articolato percorso motivazionale, la ricorrente non si confronta

adeguatamente con le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata né confuta gli elementi valorizzati dal Tribunale ai fini della valutazione della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione. Le censure si risolvono, piuttosto, nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze investigative e nella sollecitazione di una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.

3.2. Infine, il Tribunale ha congruamente motivato in ordine alla ritenuta idoneità della misura degli arresti domiciliari, evidenziando come essa, oltre ad essere proporzionata alla particolare gravità delle condotte contestate, costituisca l'unica misura concretamente idonea a fronteggiare le esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie. La valutazione espressa sul punto si sottrae a censure, risultando sorretta da un percorso argomentativo logico, coerente e conforme ai principi che regolano la scelta della misura cautelare (v. pag. 8 dell'ordinanza impugnata).

In particolare, il Tribunale ha esaminato e disatteso le medesime deduzioni che la ricorrente ripropone in questa sede, dando adeguatamente conto dell'inidoneità delle misure non detentive a prevenire il concreto pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie. A tal fine, i giudici del riesame hanno valorizzato la peculiare inclinazione a delinquere desumibile dalle modalità delle condotte contestate, dall'ampiezza e dalla complessità del meccanismo illecito al cui mantenimento la ricorrente ha fornito un significativo contributo nonché dall'assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare un'effettiva presa di distanza della ricorrente dai fatti oggetto di contestazione.

Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha coerentemente escluso che potesse farsi affidamento sulla spontanea osservanza delle prescrizioni connesse a una misura meno afflittiva, ritenendo, pertanto, gli arresti domiciliari l'unica misura adeguata a neutralizzare il rischio di reiterazione. Si tratta di una valutazione sorretta da motivazione completa, immune da manifeste illogicità e, come tale, non sindacabile nel giudizio di legittimità.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 21/05/2026

